

## FORMULARI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ONLINE LEGALTECH COMPANIES: EVOLUZIONE O RIVOLUZIONE?\*

PAOLO COMOGLIO

*Professore associato nell'Università di Genova*

ELENA GRASSO

*Ricercatore nell'Università di Genova*

SOMMARIO: 1. Nuove tecnologie, semplificazione del diritto e “consumerizzazione” dei formulari. – 2. Una definizione minimale di intelligenza artificiale. – 3. AI e online legaltech companies: verso una “uberizzazione” dei formulari e delle professioni legali. – 4. AI, formulari e vita quotidiana: stato dell'arte. – 5. Il crepuscolo delle figure professionali tradizionali: Avvo, LegalZoom e Rocket Lawyer. – 6. Dai formulari tradizionali ai formulari intelligenti: alle origini di una differenza tra *civil law* e *common law*.

1. – Gli sviluppi tecnologici hanno sempre avuto un impatto significativo sul diritto. In effetti, oggi non pare più necessario chiedersi “se” le nuove tecnologie cambieranno la legge, ma “come” la cambieranno. Naturalmente, poiché le nuove tecnologie sono in continua evoluzione, è difficile capire quali saranno gli sviluppi in futuro<sup>1</sup>.

Questo è il motivo per cui l'obiettivo dell'analisi di queste brevi riflessioni non è quello di dare risposte, ma di evidenziare i problemi che possono sorgere.

Anzitutto, sembra possibile partire da una constatazione abbastanza ovvia: si può dire, infatti, che il diritto è sempre in costante lotta tra semplificazione e formalismo. La richiesta di semplificare la legge rappresenta un ideale, anzi, forse addirittura un vero e proprio mito. Ma come ogni ideale, è fondamentalmente impossibile da raggiungere. Inoltre, senza forme, sarebbe praticamente impossibile proteggere un diritto. In effetti, si può dire che i formulari rappresentino in modo emblematico

---

\* Per quanto frutto di studio e riflessioni congiunte, i paragrafi da 1 a 3 sono di Paolo Comoglio, mentre i paragrafi da 4 a 6 sono di Elena Grasso.

<sup>1</sup> SHEPPARD, *Warming up to inscrutability: How technology could challenge our concept of law*, in 68 U.T.L.J., 2018, 36. Cfr. anche Benyekhlef (a cura di), *AI and Law: a Critical Overview*, Montreal, 2021.

questa intrinseca ambivalenza. L'evoluzione dei formulari può essere letta proprio nella prospettiva di una progressiva semplificazione del diritto<sup>2</sup>.

Inizialmente, le “formule” erano “il” diritto. Come giustamente osservato, “nell'antica Roma l'influsso della forma è fondamentale. Alle sue origini, la legge è prima di tutto un rito che opera in un universo incantato. Il gesto è pesante, il discorso performativo e la solennità delle forme garantiscono l'efficacia della legge”<sup>3</sup>.

La rigidità di questo sistema ha portato gradualmente al suo superamento. Tuttavia, le formule non sono andate perdute. Abbiamo assistito, per così dire, al loro graduale deterioramento. Infatti, le formule si sono progressivamente trasformate in compendi, i formulari per l'esattezza. Inizialmente, i formulari avevano una funzione mista. Si potrebbe anche parlare dei formulari come di una “fonte minore” del diritto: soprattutto nel Medioevo, i formulari venivano utilizzati anche per fare una ricognizione delle consuetudini in vigore. Non è un caso che allora i formulari fossero parte integrante dei trattati giuridici.

A poco a poco, però, i formulari hanno perso questa funzione, diventando progressivamente dei semplici strumenti di ausilio nella redazione di atti giuridici. Progressivamente, si sono staccati dagli altri testi giuridici e sono diventati, per così dire, un genere letterario autonomo, tanto da non richiedere nemmeno l'indicazione dei nomi degli autori, come se la raccolta delle formule non richiedesse alcuna specifica attività intellettuale. A tal proposito, è stato osservato che « ce qui a changé, c'est l'autorité confiée à ce qui fut très longtemps et devrait toujours être qu'un outil à l'usage des praticiens et des justiciables »<sup>4</sup>.

In realtà, questo degrado delle forme è probabilmente più apparente che reale. In effetti – e bisogna davvero ammetterlo – i giuristi sono sempre stati affascinati dal formalismo<sup>5</sup>; si può dire che le formule contenute nei formulari hanno spesso influenzato in modo significativo l'applicazione del diritto, come una sorta di fonte “nascosta” o “minore” del diritto<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano, 1997, *passim*.

<sup>3</sup> GUILLEMARD, KERNEIS, MENETREY, *La vie formulaire – Entre procédure judiciaire et dérive administrative du droit d'hier à aujourd'hui*, in 8 *Revue int. droit proc.*, 2018, 322..

<sup>4</sup> V., ancora, GUILLEMARD, KERNEIS, MENETREY, *La vie formulaire – Entre procédure judiciaire et dérive administrative du droit d'hier à aujourd'hui*, cit., 342.

<sup>5</sup> In generale, sull'attrattiva del formalismo per gli avvocati, si veda SATTA, *Il formalismo nel processo*, in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968, p. 45.

<sup>6</sup> SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, cit., 22 ss.

Ciò è tanto più evidente nel caso delle norme processuali, dove c'è il grande rischio che le forme si trasformino in vuoti formalismi privi di effettivo significato. Questa contraddizione è tipica praticamente di tutti i codici processuali: all'affermazione del principio della libertà di forma spesso segue una procedura altamente dettagliata e strutturata; non è un caso che l'importanza dei formulari nella procedura sia tuttora in costante aumento<sup>7</sup>.

Tuttavia, va anche notato che l'evoluzione delle forme (e del diritto stesso) può essere analizzata anche in parallelo con l'evoluzione delle tecniche di documentazione, in una prospettiva che potremmo quindi chiamare "documentale"<sup>8</sup>. In generale, si può giustamente notare che « les documents eux-mêmes se sont transformés. Leur nombre, leur forme, leur contenu et leur fonction ont changé en lien avec l'organisation des sociétés et aussi avec les performances quantitatives et qualitatives des technologies de représentation »<sup>9</sup>.

In effetti, ogni innovazione nelle tecniche di scrittura e documentazione ha influenzato in modo significativo l'evoluzione delle forme giuridiche e, soprattutto, processuali. Detto questo, questi due fattori evolutivi (la necessità di semplificazione e gli sviluppi tecnologici) possono portare a una nuova evoluzione delle forme e degli stessi formulari. In particolare, probabilmente non pare azzardato che, proprio a causa delle nuove tecnologie digitali, si potrà presto parlare di "formulari intelligenti".

Naturalmente, si tratta di un problema complesso che richiederebbe riflessioni più approfondite. Tuttavia, non sembra un caso che prima dell'invenzione della stampa (quando era certamente difficile e costoso redigere documenti scritti), i formulari fossero utilizzati principalmente dalle burocrazie statali e dai notai. Invece, proprio a partire dall'invenzione della stampa, si è verificata un'ampia diffusione dei formulari, anche a quelli che oggi potremmo definire come operatori privati del diritto. Proprio l'invenzione della stampa può essere vista come uno dei fattori determinanti che hanno determinato la progressiva evoluzione dei formulari in strumenti di ausilio all'attività professionale.

<sup>7</sup> In tal senso, v. GUILLEMARD, KERNEIS, MENETREY, *La vie formulaire – Entre procédure judiciaire et dérive administrative du droit d'hier à aujourd'hui*, cit., 319.

<sup>8</sup> In generale, sull'influenza delle tecniche di documentazione sul diritto, si veda VISMANN, *Files. Diritto e tecnologia dei media*, Stanford, 2008, trad. ing. Di *Medientechnik und Recht*, Francoforte sul Meno, 2000, 61 ss. e BURKE, *Una storia sociale della conoscenza II. Dall'enciclopedia a Wikipedia*, Cambridge, 2012, 197.

<sup>9</sup> SALAÜN, *Visto, letto, su. Les architectes de l'information face à l'oligopoly du web*, Paris, 2012, 27. Dello stesso autore, vedi Id., *Perché il documento è importante... e come si sta trasformando*, in *Monist*, 2014, 97 (2), 187.

Ebbene, seguendo questa prospettiva documentale e tecnologica, sembra possibile prevedere che, proprio in considerazione delle più recenti innovazioni tecnologiche (e, in particolare, dell'intelligenza artificiale generativa), si possa aprire una nuova fase nell'evoluzione dei formulari<sup>10</sup>. Ad esempio, la facilità con cui è oggi possibile reperire informazioni su Internet sta progressivamente portando a una progressiva "divulgazione" dei formulari. Infatti, prima di internet, solo i professionisti del diritto conoscevano e utilizzavano i moduli. Anzi, possiamo dire che ne erano gelosi, per non svelare ai loro clienti i trucchi del mestiere. Con internet, invece, non è più così. Chiunque ha libero accesso a modelli o formulari di atti giuridici. A questo proposito, potremmo parlare di una vera e propria "consumerizzazione" dei formulari. Appare inevitabile che l'ormai imminente utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non possa che accentuare ulteriormente questo fenomeno<sup>11</sup>.

2. – Senza dubbio, l'argomento è molto complesso. D'altro canto, la nozione stessa di intelligenza artificiale è ambigua. Anzi, secondo alcuni, un'espressione del genere sarebbe vuota e fuorviante<sup>12</sup>.

D'altra parte, per definire il concetto di intelligenza artificiale, bisognerebbe prima definire cosa si intende per intelligenza umana, ovvero individuare le caratteristiche distintive del pensiero umano, questione ancora incerta e dibattuta, soprattutto tenendo in considerazione i continui progressi delle neuroscienze<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Sulle possibili applicazioni delle nuove tecnologie nella redazione degli atti e dei pareri legali, cfr., a titolo puramente esemplificativo, PHELPS, ASHLEY, *"Alexa, Write a Memo": The Promise and Challenges of AI and Legal Writing*, in 26 *Legal Writing: J. Legal Writing Inst.*, 2022, 329.

<sup>11</sup> In generale, anche per ulteriori riferimenti, cfr. ASHLEY, *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in The Digital Age*, Cambridge, 2017, passim e spec. 234 ss., R. SUSSKIND, D. SUSSKIND, *The Future of The Professions, How Technology Will Transform the Work of Human Experts*, 231, Oxford, 2015, REMUS, LEVY, *Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of Law*, in 30 *Geo. J. Legal Ethics*, 2017, 501.

<sup>12</sup> KAPLAN, *Intelligenza Artificiale. Guida al futuro prossimo*, Roma, 2017 (da cui è tratta la citazione), trad. it. di *Artificial Intelligence. What Everyone Needs to Know*, New York, 2016; HILL, *What an Algorithm Is, Philos.*, 2016, 35, WEINBERGER, *La stanza intelligente. La conoscenza come proprietà della rete*, Torino, 2012, 7.

<sup>13</sup> M. TARUFFO, *La decisione giudiziaria e la sua giustificazione: un problema per le neuroscienze?*, cit., 1247, ID., *Processo e neuroscienze. Cenni generali*, in *Verso la decisione giusta*, Torino, 2020, 309, M. TARUFFO, J. NIEVA FENOLL (coord.), *Neurociencia y proceso judicial*, Madrid, 2013, M. Julià Pijoan, *Proceso penal y (neuro)ciencia: una interacción desorientada. Una reflexión acerca de la neuropredicción*, Madrid, 2020, D. PATTERSON, M.S. PARDO (a cura di), *Philosophical foundations of Law and Neuroscience*, Oxford, 2016,

In ogni caso, sembra possibile, in modo generale e forse anche un po' generico, definire "intelligente" un programma informatico in grado di replicare (la cosiddetta IA "forte"), o almeno simulare (la cosiddetta IA "debole"), tutto o parte del processo decisionale umano<sup>14</sup>.

Al momento, in realtà, non esistono ancora forti programmi di intelligenza artificiale<sup>15</sup>. Al contrario, l'approccio "debole" è quello che dà i migliori risultati ed è alla base dei programmi di IA più utilizzati, anche nei procedimenti giudiziari, come dimostrano chiaramente i programmi utilizzati per l'esame dei documenti nella fase di *discovery* del processo federale statunitense<sup>16</sup>.

Pertanto, ai fini di queste brevi riflessioni, è possibile immaginare programmi "intelligenti" in grado di svolgere compiti che, se eseguiti dall'uomo, richiedono l'uso dell'intelligenza per risolvere i problemi posti da tali compiti. Tuttavia, questa definizione deve essere chiarita e specificata, sia dal punto di vista funzionale che strutturale. Ai fini di queste brevi riflessioni, infatti, sembra possibile prendere come punto di partenza la definizione di intelligenza artificiale utilizzata nella proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, definizione secondo cui sono considerati "intelligenti" tutti i sistemi che, anche senza tecniche di machine learning, sono in grado di "generare risultati come contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono"<sup>17</sup>.

Tuttavia, questa definizione appare eccessivamente ampia, soprattutto ai fini di questo breve articolo: invero, dal punto di vista funzionale si potrebbe considerare intelligente anche un programma in grado di

L. SHAPIRO, *Embodied Cognition*, London-New York, 2011, RUMIATI, *Decisioni giudiziarie e neuroscienze seduttive*, in *Giornale italiano di psicologia*, 2016, 777.

<sup>14</sup> J. NIEVA FENOLL, *Inteligencia artificial y proceso judicial*, cit., 99, Ferrari, Becker, *Direito à explicação e decisões automatizadas: reflexões sobre o princípio do contraditório*, in NUNES, DOS SANTOS LUCON, WOLKART, *Inteligência Artificial e Direito Processual: Os Impactos da Virada Tecnológica no Direito Processual*, Salvador, 2021, 291, KEATS CITRON, PASQUALE, *The Scored Society: Due Process for Automated Predictions*, in 89 *Wash. L. Rev.*, 2014, 6, Nissan, *Tecnologie digitali e impatto attuale e prevedibile dell'intelligenza artificiale sull'avvocatura, il giudizio, la polizia e le forze dell'ordine*, in 32 *AI & Soc.*, 2017, 441.

<sup>15</sup> FLORIDI, *La 4° rivoluzione. Come l'infosfera sta rimodellando la realtà umana*, Oxford, 2014, 140.

<sup>16</sup> HUME, *Prepararsi per il prossimo futuro: apprendimento profondo e legge*, in Baron, LOSEY, BERMAN (a cura di), *Prospettive sulla codifica predittiva. e altri metodi di ricerca avanzata per l'operatore legale*, Chicago, 2016, 559.

<sup>17</sup> Cfr., in tal senso, la definizione di intelligenza artificiale contenuta nella proposta di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa a un quadro normativo europeo in materia di intelligenza artificiale; Per leggere il testo della proposta <https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/regulatory-framework-ai>.

automatizzare compiti che, pur richiedendo l'uso dell'intelligenza, si basano su poche variabili facilmente identificabili all'inizio del processo decisionale. Questi tipi di programmi sono generalmente inclusi nella nozione di intelligenza artificiale. Tuttavia, per quel che qui interessa sembra preferibile limitare la definizione di intelligenza artificiale, includendovi, cioè, esclusivamente programmi in grado di svolgere compiti complessi, ovvero compiti che richiedono un processo decisionale basato su molti parametri (ossia in tutti i casi in cui è necessario prendere decisioni in condizioni di incertezza).

In effetti, un programma di intelligenza artificiale che automatizza processi decisionali semplici, altro non è che l'evoluzione di fenomeni di automazione già da tempo presenti e conosciuti. Viceversa, è proprio con riferimento alle decisioni complesse, ossia alle decisioni da prendere in situazioni di incertezza che i programmi di intelligenza artificiale stanno facendo la differenza rispetto alle tecnologie utilizzate in precedenza.

Ma non è tutto. I programmi di intelligenza artificiale attualmente in uso si basano essenzialmente su algoritmi che, elaborando una grande quantità di dati e ricavandone delle correlazioni, sono in grado di prendere decisioni che sembrano umane<sup>18</sup>. Tuttavia, al di là di questo schema di base, gli algoritmi differiscono l'uno dall'altro poiché le tecniche che i programmatori utilizzano per l'analisi dei dati sono molto diverse fra loro<sup>19</sup>.

Dal punto di vista funzionale, per quanto estremamente variegata fra loro, fra le varie tecniche di elaborazione dei dati appare importante distinguere i programmi di intelligenza artificiale ad apprendimento automatico. In effetti, alcuni programmi di intelligenza artificiale si basano su algoritmi in grado di apprendere dalla propria esperienza, ovvero programmi che, indipendentemente dalla tecnica utilizzata (reti neurali, *machine learning*, deep learning, ecc.), sono in grado di riprogrammarsi da soli (modifica delle istruzioni iniziali del programmatore per tenere conto dei dati elaborati gradualmente)<sup>20</sup>.

Ebbene, ai fini che qui ci interessano, sembra possibile fare riferimento a una nozione più specifica di intelligenza artificiale, nozione quindi limitata

<sup>18</sup> J. NIEVA FENOLL, *Inteligencia artificial y proceso judicial*, cit., 99.

<sup>19</sup> BURRELL, *How the machine 'thinks': Understanding opacity in machine learning algorithms*, in *Big Data & Society*, 2016, 2; MCKINLAY, *Evidence, Explanation and Predictive Data Modelling*, in *Philos. Technol.*, 2017, 463.

<sup>20</sup> GROSSMAN, CORMACK, *Technology-Assisted Review in EDiscovery can be more effective and more efficient than exhaustive Manual Review*, in 17 *Rich. J.L. & Tech.*, 2011, 82; D. NERSESSIAN, R. MANCHA, *From Automation to Autonomy: Legal and Ethical Responsibility Gaps in Artificial Intelligence Innovation*, in 27 *Michigan Technology Law Review*, 2020, 55.

ai soli programmi di intelligenza artificiale che imparano dalla propria esperienza. In effetti, solo questi programmi paiono presentare le tre caratteristiche tipiche e davvero distintive di un programma di intelligenza artificiale: la complessità, ovvero un programma basato su istruzioni informatiche estremamente complesse; la segretezza, cioè un programma protetto dal diritto d'autore; e la contro intuitività, dal momento che la continua riprogrammazione impedisce a una persona umana di comprendere – almeno facilmente – i fattori che hanno portato il programma a decidere in un certo modo.

In questo contesto, ed esclusivamente ai fini di questo saggio, sembra possibile considerare come programmi di intelligenza artificiale solo quelli che, oltre ad essere in grado di prendere decisioni complesse, sono anche in grado di riprogrammarsi. In effetti, a differenza delle altre caratteristiche, la controintuitività è proprio la caratteristica degli strumenti di Intelligenza Artificiale che pone le sfide più innovative in ambito legale<sup>21</sup>.

In effetti, un software, anche se straordinariamente complesso, non crea particolari problemi se è comprensibile da un essere umano o, comunque, da un esperto del settore (come un informatico). In questo caso, i problemi sono simili a quelli che esistono da molto tempo rispetto all'uso di un perito. Viceversa, nel caso dei programmi di apprendimento automatico, nessuno, nemmeno chi li avrebbe programmati, può capire esattamente cosa fa il software; proprio questa caratteristica funzionale crea dubbi e incertezze (soprattutto per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilità in caso di danni causati dai sistemi di IA)<sup>22</sup>.

3. – Come accennato, l'intelligenza artificiale copre un'ampia gamma di tecniche, per giunta in rapida evoluzione. Per quanto riguarda questa analisi, però, come si è già detto, sono i programmi di intelligenza artificiale ad apprendimento automatico che paiono porre i problemi più delicati. Ad esempio, non pare azzardato ipotizzare che, anche nel breve periodo, saranno disponibili dei “formulari intelligenti”, ovvero formulari che, parafrasando una bella espressione usata da Antoine Garapon e Jean

---

<sup>21</sup> W.N. PRICE, A.K. RAI, *Clearing Opacity through Machine Learning*, in 106 *Iowa L Rev.*, 2021, 775; ASHLEY, *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in The Digital Age*, cit., 234 ss., Remus, Levy, *Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of Law*, cit., 501.

<sup>22</sup> V., a tal proposito, SAMOILI, LÓPEZ COBO, GÓMEZ, DE PRATO, MARTÍNEZ-PLUMED, DELIPETREV, *AI Watch. Defining Artificial Intelligence. Towards an operational definition and taxonomy of artificial intelligence*, EUR 30117 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020.

Lassègue a proposito delle prove nel loro libro sulla "Giustizia digitale", parlano "da soli"<sup>23</sup>.

Ci sono già molte ricerche in questo ambito, ma soprattutto esistono già diverse aziende (le cosiddette *legaltech companies*) che hanno l'obiettivo di creare e gestire commercialmente programmi di intelligenza artificiale in grado di assistere l'utente nella redazione di atti giuridici<sup>24</sup>.

Sembra quindi possibile affermare di essere all'inizio di una nuova fase evolutiva dei formulari. Proprio per questo appare necessario analizzare la loro eventuale nuova funzione e le loro possibili conseguenze sulle professioni legali<sup>25</sup>.

Innanzitutto, è necessario valutare se vi sia la necessità di una regolamentazione normativa specifica per i formulari intelligenti. In particolare, si pone la questione se la legge debba imporre requisiti di affidabilità a tali sistemi. Questa esigenza certamente non si è mai posta nel caso dei formulari tradizionali; trattandosi di semplici strumenti di aiuto al professionista, è sempre spettato a quest'ultimo decidere se utilizzare e come adattare i vari modelli inseriti nei formulari; ed è sempre il professionista che si assume la responsabilità dell'uso dei formulari. Questo ragionamento, però, non sembra più valido nel caso di formulari intelligenti, soprattutto per quelli in cui l'utente venisse guidato nella stesura di atti senza l'intervento di un professionista.

Il problema è evidentemente serio e richiede di verificare se, proprio per questo, la legge dovrebbe imporre specifici requisiti di affidabilità per i formulari intelligenti. Apparentemente, il problema non sembra differire dai modelli di documenti giuridici attualmente disponibili su internet. In effetti, si potrebbe pensare che chiunque sappia che un modello di documento

---

<sup>23</sup> A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *Justice digitale*, Paris, 2018, 175. Sul tema, cfr., ancora recentemente, PHELPS, ASHLEY, "Alexa, Write a Memo": *The Promise and Challenges of AI and Legal Writing*, cit., 329.

<sup>24</sup> SLAMA, LOUIS, *Étude comparative d'outils d'intelligence artificielle offerts par les legaltechs aux professionnels du droit*, 2023, 56, document de travail n° 33, <https://www.cyberjustice.ca/publications/etude-comparative-des-outils-offerts-par-les-legaltechs-aux-professionnels-du-droit/>

<sup>25</sup> Tra i tanti articoli e libri dedicati alle possibili trasformazioni delle professioni legali indotte dall'intelligenza artificiale, segnaliamo, tra gli altri, ENGSTROM (a cura di), *Legal Tech and the Future of Civil Justice*, Cambridge, 2023, R. SUSSKIND, *Tomorrow's lawyers: an introduction to your future*, Oxford, 2013; R. SUSSKIND, D. SUSSKIND, *The future of the professions: how technology will transform the work of human experts*, cit., Davis, *Of Robolawyers and Robojudges*, in 73 *Hastings L.J.*, 2022, 1173, ROSTAIN, *Robots versus Lawyers: A User-Centered Approach*, in 30 *Geo. J. Legal Ethics* 2017, 559, MCGINNIS, PEARCE, *The Great Disruption: How Machine Intelligence Will Transform the Role of Lawyers in the Delivery of Legal Services*, in 82 *Fordham L. Rev.*, 2014, 3041.



trovato su Internet non è di per sé affidabile e immediatamente utilizzabile. Tuttavia, questa percezione può sfumare nel caso di un formulario intelligente. In questo caso, l'utente potrebbe essere più facilmente indotto a considerare affidabile il prodotto sviluppato dal sistema di IA che lo ha guidato passo dopo passo nel processo di riempimento.

In effetti, la proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (in via di imminente approvazione) non pare prendere in considerazione questo profilo di rischio, non considerando l'uso dell'intelligenza artificiale a fini di consulenza predittiva come attività ad alto rischio. Infatti, secondo tale proposta, solo i sistemi di IA ad alto rischio sarebbero regolamentati (e quindi certificati); tuttavia, i formulari intelligenti non parrebbero rientrare in un settore ad alto rischio. In effetti, il punto 8 dell'allegato III della proposta considera ad alto rischio solo i sistemi di IA «destinati ad assistere le autorità giudiziarie», così implicitamente escludendo dall'ambito di applicazione formulari utilizzati al di fuori dell'attività giurisdizionale<sup>26</sup>.

Al netto delle possibili modificazioni prima dell'emanazione definitiva del regolamento, questa impostazione non pare condivisibile. Si pensi, ad esempio, a una persona che consulta un programma di giustizia predittiva e, basandosi unicamente sulla soluzione prevista da tale programma, decida di non intraprendere un'azione legale. Appare francamente difficile pensare che un simile uso di un programma di intelligenza artificiale non sia ad alto rischio; e ciò anche a tacere dei possibili gravi conflitti di interesse che potrebbero insorgere fra il proprietario-gestore dei formulari intelligenti (magari interessato a disincentivare o a incentivare una determinata tipologia di contenzioso) e gli utenti.

Ma non è solo una questione di regolamentazione normativa. Anche supponendo che la legge garantisca l'affidabilità dei moduli intelligenti, l'uso di questi programmi può avere un impatto molto significativo sulle professioni legali<sup>27</sup>.

Si potrebbe parlare di una possibile “uberizzazione” delle professioni legali, con una rottura del (ormai già incrinato) monopolio degli avvocati. Si

---

<sup>26</sup> Cfr. allegato I alla proposta di regolamento europeo (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/regulatory-framework-ai>).

<sup>27</sup> Sulla possibilità che gli strumenti di intelligenza artificiale siano presto in grado di offrire consigli e indicare scenari processuali, si vedano J.P. DAVIS, *Of Robolawyers and Robojudges*, in *Hastings Law Journal*, 2022, 1173 ss., ASHLEY, *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in The Digital Age*, Cambridge, 2017, *passim* e spec. 234 ss., R. SUSSKIND, D. SUSSKIND, *The future of the professions: how technology will transform the work of human experts*, cit., DAVIS, *Of Robolawyers and Robojudges*, in 73 *Hastings L.J.*, 2022, 1173, MCGINNIS, PEARCE, *The Great Disruption: How Machine Intelligence Will Transform the Role of Lawyers in the Delivery of Legal Services*, in 82 *Fordham L. Rev.*, 2014, 3041.

potrebbe anche azzardare, addirittura, l'uso di formulari intelligenti come nuova forma di patrocinio a spese dello Stato. È in questo senso, quindi, che ci si può chiedere se il prossimo uso dell'intelligenza artificiale nelle professioni legali rappresenti una mera evoluzione dei formulari o se, al contrario, ci si trovi di fronte a una vera e propria rivoluzione.

4. – Il rapporto fra diritto e tecnologia sta diventando sempre più critico e ciò non solo per quanto riguarda la regolazione dell'intelligenza artificiale in sé, ma anche per ciò che concerne l'organizzazione e la fruizione di assistenza e servizi legali. La tecnologia sta infatti aiutando gli avvocati attraverso un'ampia gamma di servizi automatizzati come la scrittura, l'editing e l'assemblaggio della documentazione e sta anche rimodellando il modo in cui gli avvocati trovano i loro clienti.

Per la maggior parte dei fruitori dei servizi giuridici, questi sviluppi hanno una connotazione positiva poiché in genere riducono i costi e aumentano l'accessibilità, l'efficienza e il livello di trasparenza di tutto ciò che orbita intorno al mondo del diritto, che, come abbiamo visto nel corso del tempo, è stato gelosamente custodito dai giuristi. Uno dei motivi per cui chi necessitava di assistenza legale tradizionalmente si affidava alle raccomandazioni di amici o familiari per quanto riguarda la scelta di un avvocato era la scarsa credibilità delle informazioni reperibili “per sentito dire” sulla qualità dei servizi legali forniti. D'altro canto, in termini di efficacia, trovare il professionista giusto fa parte della soluzione di un problema e la possibilità di accedere a chi offre i servizi ritenuti più adatti è il più delle volte appannaggio delle classi più agiate e culturalmente avanzate. Per questo motivo, i potenziali vantaggi derivanti da soluzioni basate sull'IA sono particolarmente significativi per i consumatori a medio e basso reddito, che non hanno i mezzi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze legali di base, spesso urgenti.

Anche se la maggior parte delle riflessioni della dottrina riguarda attualmente l'utilizzo degli strumenti di IA da parte dei giudici, molte delle questioni attorno alle quali in oggi si dibatte si concentrano sugli attori del processo e sulla loro attività nella costruzione preliminare dell'edificio della giustizia. Tra questi vi sono gli operatori del diritto, come gli avvocati. La misura in cui la tecnologia trasformerà la pratica del diritto è pertanto messa in discussione e tale spinta arriva dai Paesi dove le innovazioni tecnologiche applicate al diritto sono più proattive, come avviene negli Stati Uniti<sup>28</sup>: in

---

<sup>28</sup> J. O. MCGINNIS, R. J. PEARCE, *The Great Disruption: How Machine Intelligence Will Transform the Role of Lawyers in the Delivery of Legal Services*, in *Fordham Law Review*, Vol. 82, Issue 6, 2014, p. 3041 ss.

questo contesto, alcuni prevedono un futuro in cui l'intelligenza artificiale forense sostituirà in gran parte gli esseri umani nella fornitura di consulenza legale e nella redazione di documenti, mentre è già assodato di come essa sia ampiamente utilizzata nella revisione e nella redazione di atti giuridici<sup>29</sup>.

Tuttavia, per gli avvocati, le conseguenze della tecnologia sono oggetto di visioni diverse, sovente in aperto contrasto tra di loro. Molti commentatori sostengono che l'innovazione tecnologica e la standardizzazione possano aiutare gli avvocati ad aumentare i profitti riducendo i costi. D'altra parte, molti ritengono che la loro indipendenza e i loro profitti siano minacciati dall'aumento del numero di moduli online, dagli algoritmi computerizzati e dalla concorrenza con i prezzi proposti dai fornitori di servizi in Internet. È un processo che non può essere arrestato e che postula il fatto che le innovazioni tecnologiche sono destinate a rimanere, e hanno un'indiscutibile valenza sociale, che può contribuire a soddisfare le esigenze giuridiche più di routine delle classi popolari e medie: in alcuni contesti, che si tratti della redazione di testamenti o della costituzione di società a responsabilità limitata, l'intelligenza artificiale sta già sostituendo gli avvocati<sup>30</sup>.

Si tratta ovviamente di un fenomeno che riguarda gli USA più che il vecchio continente, come dimostra chiaramente la storia delle piattaforme LegalZoom, Rocket Avocat e Avvo Legal Services<sup>31</sup>. Nei grandi spazi aperti del Nord America, l'idea di un pacchetto che fornisca l'accesso a servizi standardizzati per sposarsi, divorziare o fare testamento ha avuto un certo

---

<sup>29</sup> R. DIPSHAN, *Looking Beyond Document Review, Legal Is Branching Out with Artificial Intelligence*, (23 luglio 2018), accessibile al link [www.law.com/legaltechnews/2018/07/23/looking-beyonddocument-review-legal-is-bmncing-out-with-artificial-intelligence/?slreturn=20190128214952](http://www.law.com/legaltechnews/2018/07/23/looking-beyonddocument-review-legal-is-bmncing-out-with-artificial-intelligence/?slreturn=20190128214952); W. HENDERSON, *What the Jobs Are: New Tech and Client Needs Create a New Field of Legal Operations*, in A.B.A. J. (Oct. 2015), accessibile al link [www.abajournal.com/magazine/article/what-thejobs-are](http://www.abajournal.com/magazine/article/what-thejobs-are).

<sup>30</sup> Si veda il rapporto *Legal Services Corporation. 2017. The Justice Gap: Measuring the Unmet Civil Legal Needs of Low-income Americans*. Prepared by NORC at the University of Chicago for Legal Services Corporation, Washington, DC.

<sup>31</sup> Bisogna fare una distinzione tra queste tre innovazioni: Avvo Legal Services, un servizio chiuso nel luglio 2018 a seguito di pressioni da parte delle autorità di regolamentazione per aver violato le regole etiche, ha automatizzato l'esperienza di acquisto, non il lavoro in sé. Per mantenere il successo, Avvo aveva bisogno di continuare ad attirare potenziali clienti, il che ha reso necessario l'acquisto di pubblicità. L'innovazione riguarda la connessione attraverso la piattaforma del cliente e del professionista, mentre Rocket Avocat e LegalZoom sono caratterizzati da tariffe fisse per i servizi attuali. Cfr. B. H. BARTON E D. L. RHODE, *Access to Justice and Routine Legal Services: New Technologies Meet Bar Regulators*, in 70 *Hastings L.J.* (2019) p. 955 ss.

successo<sup>32</sup> mentre in altri casi sono le associazioni che promuovono l'incontro di presone vulnerabili con avvocati specializzati che non avrebbero magari potuto reperire da sole<sup>33</sup>.

In ogni caso, i servizi gratuiti o a pagamento basati su moduli che guidano l'utente a effettuare da solo scelte inerenti a una procedura a contenuto giuridico mediante l'utilizzo di un'interfaccia costruita su un sistema di domande e risposte sono diventati sempre più sofisticati. Tuttavia, in questo caso il rischio di una polverizzazione della responsabilità civile è molto elevato e il rischio di non sapere a chi allocare la colpa di un eventuale errore è probabile che abbia un impatto più grave sui consumatori della classe medio-bassa.

5. – La difficoltà di profilare un cliente cui vendere determinati servizi e qualcosa che ben conosce il diritto dei consumatori<sup>34</sup>. A tale proposito, si spreca in dottrina i riferimenti al consumatore medio, anche se quest'ultimo è un miraggio che nel corso del tempo è sensibilmente cambiato: nella maggior parte dei casi, il consumatore medio è considerato chi acquista o si serve di beni di consumo in modo ragionevolmente informato, attento e saggio. Tuttavia, quando una pratica commerciale si rivolge specificamente a un determinato gruppo di consumatori, il consumatore medio è individuato facendo riferimento al membro medio di tale gruppo. In questo senso, la questione che si pone nell'utilizzo di servizi giuridici online è quella dell'effettiva consapevolezza dei consumatori nell'utilizzo di strumenti che spesso hanno la caratteristica di essere più economici rispetto ai servizi legali tradizionali, accessibili in modo immediato, semplici e veloci da utilizzare. La realtà sociale è ormai superata in termini di lavoro, organizzazione e commercio e, pertanto, è inevitabile

<sup>32</sup> A. SOHN, *Easier Path to Divorce? Go Online*, in *N.Y. Times*, Feb. 8, 2018,

<sup>33</sup> Si vedano le attività finanziate da TIME'S UP, *Legal Defense Fund*, che mira ad aiutare le persone che hanno subito molestie sessuali o ritorsioni sul lavoro a farsi avanti per chiedere giustizia mettendole in contatto con avvocati per una consulenza iniziale gratuita. In alcuni casi, il TIME'S UP Legal Defense Fund aiuta a pagare le spese legali e l'assistenza alle pubbliche relazioni. Per maggiori informazioni si rimanda al sito <https://nwl.org/times-up-legal-defense-fund/legal-help-for-sex-discrimination-and-harassment/>.

<sup>34</sup> A. SACCOMANI, *Le nozioni di consumatore e di consumatore medio nella direttiva 2005/20/CE*, in E. MINERVINI, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano*, Milano 2007, p. 141s; R. Incardona, C. Poncibò, *The Average Consumer Test in the unfair Commercial Practices Directive: Liberal and Anti-paternalistic or Simply Approximate?*, in *Journal of Consumer Policy Issue*, vol. 30, n.1, 2007, pp. 21-38.

che il giurista si interroghi sull'asimmetria del rapporto tra tecnologia e consumatori più vulnerabili<sup>35</sup>.

In quest'ottica, l'esperienza di Avvo è stata pionieristica: essendo prima di tutto un sito in cui i clienti possono trovare degli avvocati, Avvo ha avuto il merito di rendere pubblico ciò che gli ordini professionali hanno fatto con riluttanza, ovvero ha reso accessibili i provvedimenti disciplinari e i casi di illeciti deontologici degli avvocati, nonché le citazioni effettuate dai loro clienti.<sup>36</sup>

I proventi di Avvo traevano origine dall'acquisto di pubblicità o servizi da parte degli avvocati per raggiungere il numero più grande di clienti possibile e questo si realizzava attraverso un forum di domande e risposte che ha portato gli avvocati iscritti a dare brevi risposte ai quesiti posti. Queste risposte sono state poi organizzate in guide che forniscono una panoramica su un problema specifico. Il vantaggio di partecipare a un sistema del genere era che costituito dal fatto che gli avvocati che ricevevano una valutazione positiva vedevano la propria reputazione crescere in modo rapido e senza bisogno di essere portata alla conoscenza di terzi attraverso il lento meccanismo del passaparola.

La piattaforma si è evoluta nella direzione di chiedere agli utenti un compenso fisso per un determinato servizio reso da un avvocato scelto tra i professionisti più vicini. Una volta che il professionista ha accettato l'incarico, la piattaforma trattiene una commissione a titolo di diritto di agenzia. Questo pagamento, camuffato da diritto di agenzia, è stato sempre più visto da un numero crescente di organismi professionali nei vari stati americani come il pagamento di una raccomandazione. A differenza di Avvo, LegalZoom e Rocket Lawyer hanno invece ideato moduli intelligenti che non devono essere confusi con la consulenza legale<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Bari, 2011; G. ALPA, "Consumatori e utenti, il problema dell'informazione", in *Dir. inf. e inform.*, 1985, p. 86 ss., evidenzia la progressiva legalizzazione dell'informazione e rileva lo squilibrio culturale, causato da un'accentuata disparità di conoscenze tecniche e di informazione tra le parti.

<sup>36</sup> Vedi *Brown v. Avvo*, in cui un avvocato ha citato in giudizio Avvo (e ha perso la causa) per i danni causati dalla pubblicizzazione di un ordine emesso contro di lui dal Washington State Law Enforcement Board. *Brown v. Avvo, Inc.*, 525 F. Supp. 2d 1249.

<sup>37</sup> G. ORUM HERNANDEZ, *Rocket Lawyer, LegalZoom Register in NJ; Avvo Weighing Pullout*, *Legaltech News* 11 luglio 2017. Si veda N.J. *Supreme Court Advisory Comm. On Prof I Ethics*; per lo Stato di New York, si veda N.Y. *State Bar Ass'n Comm. on Prof I Ethics*, Op. 1132 (8 agosto 2018). Si veda anche *Easy Legal Documents at Yours Fingertips*, Rocket law [www.rocketlawyer.com/legal-documents](http://www.rocketlawyer.com/legal-documents) (visitati il 1° agosto 2023); LegalZoom <https://www.legalzoom.com/forms>.

Altri siti, invece, offrono all'utente la possibilità di predisporre online in pochi minuti alcune tipologie di contratti su misura (es. apertura di società, partite IVA e costituzione di associazioni). La necessità di semplificare gli atti giuridici ha indotto anche la magistratura italiana a invocare l'utilizzo di moduli più semplici: ad esempio, nel febbraio 2019, il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della stessa città, al fine di velocizzare la procedura e assistere gli operatori del diritto, hanno sottoscritto un protocollo che prevede lo sviluppo di moduli giudiziari standardizzati nell'ambito della procedura di sfratto per morosità, con l'espressa indicazione che il loro utilizzo si tradurrà in un miglior trattamento economico per l'avvocato in termini di pagamento delle spese di giudizio<sup>38</sup>. Il tribunale dello Stato di New York è andato oltre, predisponendo un modulo di sfratto che offre 17 motivi agli inquilini per contestare le richieste dei proprietari<sup>39</sup>.

Naturalmente, la formazione di alcuni documenti online ha reinventato il rapporto tra avvocato e cliente. I servizi disponibili online hanno ovviamente il vantaggio di economicità, accessibilità, semplicità e velocità nel loro utilizzo. Allo stesso tempo, influiscono sulla qualità del servizio, che può essere fornito anche da un non avvocato, tra i quali annoveriamo i cosiddetti *kit fai-da-te*. Molti Stati federati degli Stati Uniti hanno siti che forniscono agli utenti moduli semplici o interattivi per completare atti giuridici comuni come divorziare, cambiare piani genitoriali o rispondere a un'ingiunzione per gli arretrati dell'affitto<sup>40</sup>.

In questo caso, i moduli intelligenti tendono a svolgere funzioni simili a quelle del notaio o del *Mckenzie friend* del Regno Unito, dove, ad esempio, la consulenza legale non rientra nella categoria delle "attività riservate" ai soli avvocati. Una ricerca ha a questo proposito dimostrato che, anche in presenza di avvocati, se c'è la possibilità di rivolgersi a personalità alternative, anche se meno qualificate, i consumatori spesso preferiscono rivolgersi queste ultime<sup>41</sup>. I consumatori inoltre acquistano sempre di più online e se nell'acquisto di beni il prezzo è un elemento decisivo,

---

<sup>38</sup> Disponibile all'indirizzo [www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/Protocolli/28.02.2019\\_Protocollo%20d'intesa%20tra%20Tribunale%20e%20Consiglio%20dell'Ordine%20degli%20Avvocati%20per%20la%20liquidazione%20delle%20spese%20di%20lite%20nei%20proc edimenti%20di%20convalida%20di%20sfratto.pdf](http://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/Protocolli/28.02.2019_Protocollo%20d'intesa%20tra%20Tribunale%20e%20Consiglio%20dell'Ordine%20degli%20Avvocati%20per%20la%20liquidazione%20delle%20spese%20di%20lite%20nei%20proc edimenti%20di%20convalida%20di%20sfratto.pdf)

<sup>39</sup> Answering in Writing and Verification, N.Y.C. Housing Ct., accessibile al sito [www.perma.cc/F8B7-BKA5](http://www.perma.cc/F8B7-BKA5).

<sup>40</sup> Serv. Legale Corp. Valutazione del sito web a livello statale: Rapporto per la comunità di giustizia 5-7 (2017), [www.perma.cc/2DLT-ZPEV](http://www.perma.cc/2DLT-ZPEV).

<sup>41</sup> R.L. SANDERFUR, *The Fulcrum Point of Equal Access to Justice: Legal and Nonlegal Institutions of Remedy*, in 42 *Loy. L.A. L. Rev.*, 2009, p. 949 ss.

nell'acquisto di servizi, soprattutto di servizi legali, la velocità della risposta fornita e la chiarezza nella rappresentazione delle fasi del processo giudiziario sono elementi assai importanti, che non hanno bisogno di essere forniti da un avvocato ma possono essere egregiamente da non avvocati. Certamente, quanto più il problema è percepito dal cliente come un problema complesso, tanto meno è probabile che questi si rivolga a non-avvocati<sup>42</sup>.

6. – Come abbiamo visto, l'uso delle forme nel diritto dell'antica Roma costituiva la procedura processuale ordinaria a partire dal III secolo a.C. e per tutto il periodo classico sorse l'esigenza di offrire protezione anche a coloro che non potevano esercitare *legis actiones*, cioè i cittadini non romani, e per proteggere le nuove situazioni giuridiche che si crearono con l'espansione dei territori romani.

Nei paesi di *civil law*, la procedura si svolge secondo i moduli utilizzati dagli avvocati per la redazione di ciascun documento finalizzato all'avvio di una specifica procedura legale<sup>43</sup>. Sebbene la disciplina del processo civile abbia il suo fulcro nell'udienza e la parola parlata debba prevalere sulla parola scritta, la difesa civile è ancora affidata prevalentemente agli atti della difesa, ai testi contenuti nelle citazioni, nei ricorsi, e nelle varie memorie difensive, che sono caratterizzati da un linguaggio specialistico spesso di difficile comprensione per i non addetti ai lavori<sup>44</sup>.

Nei paesi di *common law*, la presenza di giurie nei tribunali solleva la questione della comprensione delle norme giuridiche affrontate da soggetti che non hanno necessariamente un background giuridico<sup>45</sup>.

Per questo motivo, l'utilizzo di forme intelligenti si è sviluppato soprattutto nel mondo anglosassone. *Legal tech* è un termine che si riferisce

---

<sup>42</sup> D. KRAFT et al., *Stratcom Strategic Commons, Revisione quinquennale della regolamentazione paralegale: risultati della ricerca. Rapporto finale per la Law Society Upper Canada* 6 (2012)

<sup>43</sup> G. CHIOVENDA, *Memorie difensive*, F. Cipriani (a cura di), Bologna, 2005; B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, 2001, 32 e 189 ss.

<sup>44</sup> A. GAMBARO, *La prospettiva del privatista*, in F. Bambi-B. Pozzo (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia, Atti del Convegno di Firenze del 1° ottobre 2010*, Firenze, 2012, spec. 34. F. SABATINI, *Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell'avvocato*, in A. MARIANI MARINI, M. PAGANELLI (a cura di), *L'avvocato è il processo. Le tecniche della difesa*, Milano, 2003, 7. T. DE MAURO, *Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici*, in Aa.Vv., *Linguaggio e giustizia*, Centro Pontino di Iniziative Giuridico-Sociali, Ancona, 1986, 18

<sup>45</sup> v., ad esempio, J.N. LÉVI, A. GRAFFAM WALKER (a cura di), *Language in the Judicial Process*, New York-Londra, 1990.

in senso lato all'adozione di tecnologie e software innovativi per semplificare e migliorare i servizi legali. I moduli intelligenti sono sempre più utilizzati se la questione legale è relativamente semplice. La bassa complessità della questione giuridica trattata aiuta il consumatore ad essere il motore della ricerca di una soluzione. In particolare, è stato dimostrato che in casi abbastanza semplici, la presenza di un avvocato non aumenta esponenzialmente le possibilità di un esito favorevole. Uno studio del Michigan ha confrontato i risultati di coloro che chiedono il divorzio senza rappresentanza registrata, utilizzando un modulo interattivo o utilizzando i servizi di un avvocato. Sorprendentemente, i risultati sono stati abbastanza simili<sup>46</sup>.

In questo senso, le prestazioni del consumatore sono senza dubbio un fattore di successo delle forme interattive. Per quanto riguarda la soddisfazione del consumatore, poiché i servizi legali sono "*credence goods*", vale a dire servizi in cui l'elevato grado di asimmetria informativa non consente al cliente di identificare *ex ante* il tipo di servizio di cui ha bisogno, né di valutare *ex post* la qualità del servizio ricevuto, la valutazione della qualità del servizio ricevuto è complessa: il cliente spesso si lamenta di non essere richiamato al telefono, cioè di essere largamente trascurato e ha difficoltà nel distinguere tra una mancanza di ascolto che produce effetti giuridici o una mancanza di ascolto che comporta solo una valutazione scadente dei rapporti avvocato-cliente<sup>47</sup>.

Più semplice è il servizio richiesto, più i servizi paralegali sono percepiti come in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, indipendentemente dalla laurea in giurisprudenza, ma piuttosto in virtù dell'esperienza maturata nel settore<sup>48</sup>. Per questo motivo è sempre più unito il fronte di coloro che sono

---

<sup>46</sup> Bridgeport Consulting, Michigan Legal Help Evaluation Report 6, 23 (2015) disponibile al link <https://mplp.org/sites/default/files/2020-02/michigan-legal-help-evaluation-report-1-15.pdf>.

<sup>47</sup> R.L. SANDEFUR, *Legal Advice from Nonlawyers: Consumer Demand, Provider Quality, and Public Harms*, in 16 *Stan. J. C.R. & C.L.* 2020, 284 ss.

<sup>48</sup> M. MILLEMANN et al., *Rethinking the Full-Service legal Representation Model: A Maryland Experiment*, in 30 *Clearinghouse Rev., Journal of Poverty Law*, vol. 30, 1997, 1178; R. MOORHEAD, A. SHERR, L. WEBLEY, S. ROGERS, L. SHERR, A. PATERSON, S. DOMBERGER, (2001). *Quality and Cost: Final Report on the Contracting of Civil, Non-Family Advice and Assistance Pilot: Final Report on the Contracting of Civil, Non-Family Advice and Assistance Project*. The Stationery Office; H. Genn et Y. Genn, *The effectiveness of representation at tribunals* (Report to Lord Chancellors; Queen Mary College, University of London) 1989 accessibile al sito [www.ucl.ac.uk/judicial-institute/sites/judicial-institute/files/effectiveness\\_of\\_representation\\_at\\_tribunals.pdf](http://www.ucl.ac.uk/judicial-institute/sites/judicial-institute/files/effectiveness_of_representation_at_tribunals.pdf) ; Legal Services Consumer Panel, *Regulating Will-Writing* (2011), p. 24, accessibile link ali



favorevoli alla regolamentazione di alcune figure professionali che forniscono servizi legali<sup>49</sup>.

Il rapporto tra il ruolo delle forme e i servizi legali resi dai non avvocati può non essere immediatamente percepito, ma trova il suo punto di caduta nella resistenza degli ordini professionali<sup>50</sup>.

E' stata dimostrata l'efficacia dei kit per il divorzio e per il testamento utilizzati dai cittadini americani, senza bisogno di avvocati. In particolare, gli studi citati hanno dimostrato che gli errori commessi dai professionisti non superano significativamente quelli commessi dai profani. Naturalmente, l'efficacia dell'uso di un modulo dipende dall'alfabetizzazione informatica dei consumatori, e spesso provoca una diminuzione dell'innovazione giuridica perché il modulo guida l'utente lungo un percorso prefissato e difficile da modificare. Inoltre, più intelligente è la forma, più nubi si addensano intorno alla questione della responsabilità, che è al centro della differenziazione tra *common law* e *civil law*.

-----

#### **Abstract**

#### **FORMS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ONLINE LEGALTECH COMPANIES: EVOLUTION OR REVOLUTION?**

L'importanza dei formulari è sempre stata cruciale sin dai tempi dell'antichità, quando erano gelosamente custoditi dagli operatori del diritto che se ne servivano in quanto imprescindibili strumenti di ausilio all'attività professionale. L'avvento delle nuove tecnologie e la facilità con cui è oggi possibile reperire informazioni su Internet ha portato ad una progressiva divulgazione dei formulari e a una consumerizzazione dei "formulari intelligenti", ovvero formulari idonei ad assistere l'utente nella redazione di atti giuridici. Il servizio così offerto postula una rivisitazione della loro regolamentazione normativa, che non è presa in sufficiente considerazione dalla proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, non considerando l'uso dell'intelligenza artificiale a fini di consulenza predittiva come attività ad alto rischio. Eppure, le esperienze nordamericane attestano che i formulari intelligenti e la consulenza legale a vario titolo offerta anche al di fuori dei servizi resi dagli avvocati costituiscono per le classi meno abbienti una risorsa non trascurabile, soprattutto nei casi più semplici o percepiti come tali.

---

[https://www.legalservicesconsumerpanel.org.uk/publications/research\\_and\\_reports/documents/ConsumerPanel\\_WillwritingReport\\_Final.pdf](https://www.legalservicesconsumerpanel.org.uk/publications/research_and_reports/documents/ConsumerPanel_WillwritingReport_Final.pdf)

<sup>49</sup> J.C. HAN, *The Good Notario: Exploring Limited Licensure for Non-Attorney Immigration Practitioners*, in 64 *Vill. L. Rev.*, 2019, 165, sp. 190-191, disponibile in <https://digitalcommons.law.villanova.edu/vlr/vol64/iss2/1>; A.E. CARPENTER, *Trial and Error: Lawyer and Nonlawyer advocates*, in 42 *L. & Soc. Inquiry*, 2017, p. 1049 ss.

<sup>50</sup> D.L. RHODE & L. B. RICCA, *Protecting the Profession or the Public? Rethinking Unauthorized-Practice Enforcement*, in 82 *Fordham L. Review*, 2014, p. 2591-92.

\*\*\*

*The importance of forms has always been crucial since ancient times, when they were jealously guarded by legal practitioners who used them as essential tools to assist their professional activity. The advent of new technologies and the ease with which it is now possible to find information on the Internet has led to a progressive dissemination of forms and a consumerization of "intelligent forms", i.e. forms suitable for assisting the user in drafting legal documents. The service thus offered postulates a review of their regulatory regulation, which is not taken into sufficient consideration by the proposed European regulation on artificial intelligence, not considering the use of artificial intelligence for predictive consultancy purposes as a high-risk activity. Yet, North American experiences attest that intelligent forms and legal advice of various kinds offered even outside of the services provided by lawyers constitute a non-negligible resource for the less well-off classes, especially in the simplest cases or those perceived as such.*

-----